



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

AREA PER LE POLITICHE DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE

Ufficio 1 – Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 09 APRILE 2008 N° 81 E S.M.I. - TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE - CAPO III

PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO: LINEE DI INDIRIZZO

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

2.1 Sezione I - CAMPO DI APPLICAZIONE

2.2 SEZIONE II - "OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO"

2.3 NOTIFICA

2.4 LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO

A - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

B - INDICAZIONI PER L'IMPRESA ESECUTRICE

C - OGGETTO DEI LAVORI

D - TECNICHE LAVORATIVE

E - MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

F - RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

G - ALTRE INDICAZIONI

3. RAPPORTI CON LO SPESAL

4. LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, ART. 9

ALLEGATO 1 - NOTIFICA D'INIZIO LAVORI COMPORTANTI RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AMIANTO

ALLEGATO 2 - PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

ALLEGATO 3 - PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

ALLEGATO 4 - MODELLO UNIFICATO DELLO SCHEMA DI RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 9, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, CONCERNENTE LE IMPRESE CHE UTILIZZANO AMIANTO NEI PROCESSI PRODUTTIVI O CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO O DI BONIFICA DELL'AMIANTO

ALLEGATO 5 - SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE DEGLI SPESAL ALLA REGIONE

ALLEGATO 6 - APPENDICE NORMATIVA

- LEGGE 27 MARZO 1992 N. 257. NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO;
- D.M. 06.09.94 - NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 3, E DELL'ART. 12, COMMA 2, DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, RELATIVA ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO;
- D.M. 14.05.96 - NORMATIVE E METODOLOGIE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA, IVI COMPRESI . QUELLI PER RENDERE INNOCUO L'AMIANTO, PREVISTI DALL'ART. 5, COMMA 1, LETT. F, DELLA L257/92, RECANTE: NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO.
- D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 - NORME IN MATERIA AMBIENTALE;
- D. LGS 9 APRILE 2008 , N. 81 - ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;
- CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N° 15 DEL 25/01/2011.

1. INTRODUZIONE

L'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia, con un documento del 26 giugno 2002, ha elaborato le prime Linee Guida per la gestione dei Piani di Lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta (art.34 D.L.vo n.277/91) e con provvedimento n.1904 del 14 ottobre 2008, la Giunta Regionale ha adottato gli "Indirizzi Operativi" di cui al Decreto 12 marzo 2008 "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2007 n.247 concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in Aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale".

Il presente lavoro intende procedere all'aggiornamento delle predette Linee Guida considerato che in questo periodo di tempo è intervenuto il Testo Unico 81/08 e successiva L. 106/09, l'organizzazione delle AASSLL si è articolata su base provinciale e, sulla base delle esperienze consolidate, si registra la necessità di semplificare e dare uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio regionale.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.c.m.i. dedica alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto il Capo III, artt. 246 - 265, incluso nel Titolo IX "Sostanze pericolose" e pone in capo al datore di lavoro precisi obblighi come, nel caso di attività di demolizione o rimozione dell'amianto, la predisposizione di uno specifico piano di lavoro.

2.1 Sezione I - CAMPO DI APPLICAZIONE

In particolare la Sezione I (artt. 246 e 247), mantenendo fermo quanto previsto dalla Legge 257/92 in materia di divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto, precisa che il T.U. riguarda tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

2.2 SEZIONE II - "OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO"

La sezione II è appunto caratterizzata da una serie di precisi obblighi posti in capo al datore di lavoro che, quindi, è individuato quale primo responsabile per la prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ad amianto.

Nello specifico, l'art. 248 obbliga il datore di lavoro ad adottare, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto ed ad

applicare, se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, le disposizioni previste dai successivi articoli del Capo III del Testo Unico.

Nello specifico, la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 249 comma 2, ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto per le quali, a condizione che risulti dalla valutazione dei rischi il non superamento del valore limite di esposizione, non si applicano gli obblighi di notifica, di sorveglianza sanitaria e di iscrizione nel registro di esposizione.

Tali orientamenti sono contenuti nella lettera circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n° 15 del 25/01/2011 riportata nell'appendice normativa allegata al presente documento.

2.3 NOTIFICA

L'art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81 prevede che, prima dell'inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d'amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio il cui schema di modello è contenuto nell'**ALLEGATO 1**.

Qualora, quindi, vengano svolte attività di manutenzione (es. lavori di sovracopertura o di incapsulamento di lastre in cemento-amianto) che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l'integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare allo SPESAL territorialmente competente, quale organo di vigilanza, la notifica in conformità a quanto prescritto appunto dall'art. 250.

L'art. 251 affronta le misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate al fine di tutelare la salute dei lavoratori esposti. A tal fine sarebbe opportuno che fossero esplicitamente indicate nel piano di lavoro (ove mai si proceda alla rimozione di materiale contenente amianto in matrice friabile ovvero anche in matrice compatta se in ambiente confinato) le metodologie (prima e durante i lavori) poste in essere per assicurare quanto previsto dall'art. 251, c.1, lettera b) che, introdotto dal D. Lgs 106, garantisce che nell'aria filtrata la concentrazione di amianto sia inferiore ad un decimo del valore limite indicato dall'art. 254.

In tal senso occorre che sia definita, da parte del datore di lavoro, la periodicità di effettuazione della misurazione della concentrazione di fibre contemplata dall'art. 253 c.1 il cui esito va riportato nel documento di valutazione dei rischi che, quindi, diventa strumento da aggiornare "in progress" man mano che i lavori procedono.

E' importante sottolineare che i campionamenti, effettuati dopo aver consultato il RLS ovvero, ove non esista tale figura, i lavoratori (con riferimento specifico a quanto contenuto nel piano di lavoro), vanno analizzati prioritariamente dall'ARPA o esclusivamente da laboratori qualificati ai sensi del D.M. Sanità 14.05.96.

Sarà cura dell'impresa esecutrice dei lavori di bonifica verificare che il laboratorio di analisi scelto sia munito della certificazione di accreditamento rilasciata da ISPESL ovvero abbia fatto richiesta in tal senso all'ISPESL e sia in attesa di essere sottoposto alla verifica dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali. In ogni caso presso la Regione – Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione sarà consultabile l'elenco dei laboratori accreditati ovvero in fase di accreditamento.

Inoltre, si sottolinea l'importanza di definire prima dell'inizio dei lavori la periodicità delle eventuali misurazioni finalizzate a verificare il possibile superamento del valore limite di esposizione (art. 254) ed a specificare se si tratta o meno di operazioni lavorative in cui si prevede che questo limite venga superato (art. 255).

2.4 LAVORI DI DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DELL'AMIANTO

Il Piano di Lavoro previsto dall'art. 256:

- non è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) ex art. 89, comma 1°, lettera h);
- è redatto dal datore di lavoro che è responsabile di quanto in esso contenuto;
- la consegna allo SPESAL territorialmente competente può avvenire anche su supporto informatico oppure attraverso posta elettronica certificata.

Il piano di lavoro deve fornire oltre alle informazioni richieste all'art. 256, comma 4°, del D.Lgs. 81/2008, anche altre notizie quali:

A - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

1. Ragione Sociale ditta Esecutrice (allegare visura camerale solo per ditte non iscritte all'ATABA);
2. Ragione Sociale, dati anagrafici e indirizzo del Committente, così come definito dall'art. 89, comma 1°, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08;
3. Copia della domanda d'iscrizione o dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione di rifiuti, con la precisazione se rientrano in "categoria 10A" o in "categoria 10B";
4. Indicare se il Responsabile Tecnico sia:
 - a) il datore di lavoro dell'impresa; b) un dipendente dell'impresa; c) un consulente esterno.
5. Dati identificativi del luogo ove verranno effettuati i lavori;
6. Persona da contattare per eventuali chiarimenti (riportare n. telefonico);
7. Specificare il tipo di edificio: industriale, civile (*grande costruzione / piccola costruzione*), rurale, commerciale, pubblico o altro;

8. Durata presunta dei lavori (in giorni lavorativi);
9. Numero di addetti alla lavorazione e loro nominativi;
10. Specificare se l'intervento di rimozione, che non è consentito eseguire in sub appalto, avverrà:
 - a) solo con propri dipendenti;
 - b) con la collaborazione di lavoratori autonomi: che comunque non possono essere adibiti alle operazioni di bonifica;
 - c) con la collaborazione di altre imprese.
11. Specificare il riferimento al DUVRI se nel cantiere oggetto dell'intervento operano diverse imprese.
12. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve comunicare, nel piano di lavoro, la data di effettivo inizio lavori ed il programma di lavoro con l'articolazione temporale dell'effettiva attività di rimozione.
13. Qualora, la data di inizio dei lavori o l'articolazione temporale dell'attività indicata nel piano di lavoro non siano rispettate, deve essere inviata comunicazione allo SPESAL territorialmente competente, almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dei lavori o di eventuali modifiche in corso d'opera in relazione alle modifiche del programma di lavoro.

B - INDICAZIONI PER L'IMPRESA ESECUTRICE

1. Riportare nel Piano i risultati delle misure di cui all'art. 253, 1° comma, del n. D.Lgs. 81/08;
2. L'art. 256, 4° comma, lettera c), del D.Lgs. n. 81/08 prevede che il piano di lavoro contenga le informazioni di dettaglio sulla verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro al termine dei lavori di bonifica. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l'area di cantiere, per accertare l'assenza di residui di materiale in cemento-amianto. Resta comunque inteso che durante i lavori di bonifica si dovranno adottare tutte le precauzioni volte ad evitare il danneggiamento dei manufatti interessati e si dovrà provvedere alla periodica pulizia del cantiere e delle zone di lavoro. La verifica verrà effettuata dall'impresa esecutrice.
3. La certificazione di restituibilità, ai sensi del D.M. 06.09.94, dovrà essere richiesta dal committente in caso di:
 - rimozione di amianto in matrice friabile;
 - rimozione di amianto in matrice compatta in area confinata.
4. Allegare la documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione dei lavoratori artt. 257 e 258 del D.Lgs. n. 81/08.

C - OGGETTO DEI LAVORI

1. Premesso quanto indicato al punto 2.3 ed in Allegato 1, l'oggetto dei lavori dovrà specificare se trattasi di lavori di manutenzione, sostituzione, demolizione o altro.
2. Dovrà essere indicato il tipo di materiale e precisamente se trattasi di:
 - a) lastre di copertura;
 - b) tubi o condotte, canne fumarie, pannelli;
 - c) cisterne, vasche di amianto;
 - d) amianto in matrice friabile (es. coibentazioni di tubazioni e caldaie);
 - e) altro.
3. Dovranno essere indicate le condizioni del materiale e precisamente se trattasi di:
 - a) materiale integro e ben conservato;
 - b) materiale con rotture evidenti e/o crepe superficiali;
 - c) materiale frantumato e sparso;
 - d) materiale con fibre superficiali parzialmente distaccate dalla matrice cementizia.
4. Dovrà essere indicato se lo stabile oggetto della rimozione confina con:
 - a) area pubblica;
 - b) aree ed attrezzature scolastiche;
 - c) con strutture sanitarie (ospedali, case di cura, ecc.).
5. Dovrà essere indicata la superficie complessiva delle lastre o il peso del materiale da rimuovere nel caso di materiale contenente amianto in matrice friabile.
6. Dovranno essere allegate almeno due fotografie (non in fotocopia) e disegni riportanti almeno due prospetti dello stabile, delle strutture o dei manufatti contenenti amianto.
7. Dovranno essere segnalate e protette le eventuali aperture presenti sulla copertura (es. lucernari) riportandone le dimensioni.
8. Dovrà essere specificato se la copertura in cemento amianto poggia su una soletta portante in c.l.s. o su travatura: in quest'ultimo caso indicare l'altezza massima tra il colmo del tetto ed il solaio pedonabile.
9. Nel caso in cui l'altezza della falda della copertura superi i 2 metri dal solaio, dovrà essere installato un idoneo sottoponte, o altra misura idonea, per evitare cadute sul solaio sottostante: allegare il disegno esecutivo.
10. Dovranno essere segnalate le eventuali presenze di sottoservizi attivi (es. linee elettriche, condutture di gas, acqua, etc.) e dovranno essere indicate le misure da adottarsi per la loro protezione contro eventuali urti meccanici, nel caso di interferenze dirette con le operazioni di

rimozione. Si ricorda che è fatto assoluto divieto di effettuare lavorazioni in prossimità di linee elettriche aeree a distanze inferiori a 5 metri dalla costruzione, dai ponteggi o dal raggio d'azione dei mezzi di sollevamento. In caso di assoluta necessità, il piano di lavoro dovrà contenere anche le indicazioni operative preventivamente concordate con l'Ente gestore dell'energia elettrica.

11. Dovranno essere segnalati eventuali ostacoli posti sul pavimento (es. materiali depositati, presenza di macchine, impianti o altro) che possano interferire o costituire pericoli durante le varie fasi lavorative.
12. Dovrà essere indicata la conformazione della copertura (tetto) e la sua pendenza, specificando se:
 - a) a falde (indicare se la pendenza è <15%, compresa tra 15% e 50%, o >50%);
 - b) a shed;
 - c) curva;
 - d) altro.

D - TECNICHE LAVORATIVE

1. Fermo restando che la responsabilità delle tecniche lavorative indicate nel piano di lavoro rimane in capo al datore di lavoro, dovranno essere descritte le varie fasi lavorative e dovranno essere individuate le misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel P.S.C. quando previsto, da adottarsi in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere.

In particolare dovranno essere descritte le modalità di rimozione delle lastre, indicando i provvedimenti che s'intendono adottare per il pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza (D.Lgs. n. 81/08) e le misure adottate contro il pericolo di cadute dall'alto ed i mezzi utilizzati:

- a) ponteggi su tutti i lati prospicienti il vuoto;
 - b) ponteggi a settori e conseguenti precauzioni;
 - c) utilizzo di parapetti su tutti i lati prospicienti il vuoto;
 - d) coperture a protezione di lucernari;
 - e) reti di protezione;
 - f) trabattelli, cestelli, altro.
2. In caso d'installazione di ponteggi, dovrà essere allegato il disegno esecutivo del quale risulti:
 - a) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
 - b) generalità e firma del progettista o del capo cantiere;
 - c) sovraccarichi massimi per metro quadrato d'impalcato;

d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Indicare se è stato redatto il Pi.M.U.S. (ai sensi dell'art. 136, comma 1°, del D.Lgs. n. 81/08) secondo i contenuti riportati nell'allegato XXII allo stesso D.Lgs., nonché l'avvenuta formazione degli addetti (art. 136, comma 6°, del D.Lgs. n. 81/08).

3. Nel caso in cui l'installazione delle opere provvisorie (es. ponteggi, parapetti o altro) sia effettuata da impresa diversa da quella che eseguirà i lavori di rimozione, dovranno essere indicati i dati della ditta installatrice di tali opere. Si ricorda che, in tal caso, il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a rispettare quanto disposto agli artt. 99 e 90, commi 3° e 4°, del D.Lgs. n. 81/08;
4. L'accesso degli operatori al tetto dovrà essere effettuato con l'utilizzo di scala interna al ponteggio o al ponte mobile su ruote a torre (in gergo trabattello). E' fatto divieto di utilizzare le scale comuni interne degli edifici, al fine di evitare un'eventuale dispersione di fibre d'amianto in tali ambienti.
5. Le reti di protezione potranno essere utilizzate solo dove non è tecnicamente possibile predisporre altri sistemi di protezione. Le reti dovranno essere idoneamente ancorate alle strutture fisse ed opportunamente tesate.
6. Nel caso di installazione di parapetti con montanti ancorati a vite, dovranno essere utilizzate piattaforme aeree (cestello) autocarrate, semoventi, a pantografo, etc. Qualora non fosse possibile utilizzare tali piattaforme, occorre motivare tecnicamente tale impossibilità e seguire le seguenti prescrizioni:
 - 6.1 Per le fasi di installazione e rimozione dei parapetti con montanti ancorati a vite, lungo tutto il perimetro del tetto, i lavoratori dovranno essere dotati di cintura di sicurezza con imbracatura collegata a fune di trattenuta munita di sistema anticaduta con dispositivo autoavvolgente; il sistema di trattenuta deve essere assicurato, direttamente o mediante anello scorrevole, lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse (cavo opportunamente ancorato sul colmo del tetto, con punti di ancoraggio almeno ogni 2 metri lineari di cavo). Nel caso in cui questo non sia possibile, dovranno essere indicate idonee misure alternative.
 - 6.2 Dovrà essere fornita una dichiarazione dello stato di conservazione e della robustezza globale del cornicione e/o frontalino di ancoraggio dei parapetti con montanti fissati a vite, attenendosi inoltre, per le relative procedure di montaggio, utilizzo e smontaggio, a quanto riportato nel libretto di istruzioni redatto dal costruttore dei parapetti stessi.
 - 6.3 Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmessi i certificati di omologazione dei parapetti con montanti ancorati a vite, corredati dalle prove di carico effettuate.
 - 6.4 Tali montanti dovranno essere installati alla distanza, l'uno dall'altro, indicata dal costruttore. Nel caso di mancanza di indicazioni specifiche i montanti dovranno essere installati ad

idonea distanza l'uno dall'altro, comunque non superiore a metri 1,5, al fine di garantire una sufficiente resistenza in caso di caduta degli operatori.

6.5 In corrispondenza degli angoli del tetto, i parapetti, laddove s'intersecano, dovranno essere saldamente vincolati tra loro.

6.6 L'altezza dei montanti e dei correnti superiori deve superare di almeno 1,20 metri l'ultimo impalcato o il piano di gronda.

6.7 Correnti e tavole fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 30 centimetri.

7. Nei lavori sul tetto, dopo essersi muniti della certificazione di carico, dovranno essere disposte idonee tavole sulla copertura, in modo da costituire dei piani di camminamento atti ad impedire la caduta per sfondamento delle lastre.

8. Prima della rimozione, le due superfici delle lastre dovranno essere trattate con prodotti incapsulanti di colore evidente, come previsto dal D.M. 20.08.1999, (allegare scheda tecnica della sostanza incapsulante), specificando le caratteristiche di applicazione dell'incapsulante, indicando:

a) spessore film secco applicato;

b) quantità al m² applicata;

c) tempo di essiccazione.

9. L'incapsulante dovrà essere applicato mediante l'utilizzo di pompe a bassa pressione (*allegare scheda tecnica se non allegata all'ATABA*).

10. Le lastre rimosse dovranno essere rivestite da fogli di polietilene di adeguato spessore di norma direttamente sul piano del tetto, prima del trasporto a terra. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere data spiegazione in merito.

11. Dovranno essere indicate le modalità di trasporto delle lastre dal tetto al piano di campagna, specificando se il trasporto a terra avverrà con:

a) autogrù;

b) gru presente in cantiere;

c) carrello elevatore

d) altro.

12. La postazione di carico dei materiali sul tetto dovrà essere adeguatamente protetta contro il rischio di cadute. Descrivere dettagliatamente le modalità operative, organizzative e le misure preventive e protettive che verranno adottate per il carico/scarico dei materiali dalle postazioni di lavoro in quota.

13. Il MCA dovrà essere rimosso evitandone la frantumazione; per l'eliminazione degli ancoraggi non dovranno essere utilizzati trapani, flessibili o mole abrasive ad alta velocità.

14. Tutto il materiale rimosso dovrà essere etichettato a norma di legge.
15. Dovranno essere specificate le modalità di conservazione in loco delle lastre, prima del loro avvio alla discarica, specificando se i singoli bancali di lastre verranno:
 - a) caricati direttamente su mezzo di trasporto;
 - b) depositati temporaneamente e strettamente per la sola durata dei lavori di rimozione in luogo esclusivamente dedicato all'interno del cantiere, delimitato da idonea segnaletica (ex art. 183, c. 1, lettera bb) del Decreto Legislativo 152/06);
 - c) depositati in container espressamente dedicati.
16. Nel caso in cui sul piano di calpestio sotto alla copertura (*sottotetto od altro*) fossero presenti polveri o sfridi di materiale contenenti amianto, si dovrà procedere all'eliminazione degli stessi mediante aspiratore industriale con filtri assoluti.

Si ricorda, come indicato all'art. 7, comma 3°, del D.M. 6/9/94 "procedure operative", che qualora si riscontri un accumulo di fibre di amianto nei canali di gronda, questi dovranno essere bonificati.

E' inoltre necessario effettuare giornalmente la pulizia a umido o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree di cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto.

E - MISURE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI

1. Come meglio specificato nell' ALLEGATO 3, dovrà essere predisposta idonea unità di decontaminazione ad uso esclusivo degli addetti, dotata di doccia e lavello con acqua calda/fredda, nonché di servizi igienici, adeguatamente riscaldata nella stagione fredda; l'acqua di scarico di doccia e lavello dovrà essere depurata tramite adatto filtro.
2. Ai lavoratori dovranno essere forniti mezzi personali di protezione, quali maschere con filtri di classe P3, tute monouso (*sostituite ad ogni interruzione del lavoro e comunque tutte le volte che sia necessario, ad esempio in caso di deterioramento*), guanti, ecc. (*allegare schede tecniche*).
3. Nei casi previsti dalla norma il datore di lavoro deve provvedere ad iscrivere i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni nell'apposito registro.
4. Le certificazioni relative ai lavoratori (sorveglianza sanitaria, informazione, formazione, ecc.) possono essere contenute nell'A.T.A.B.A. (Anagrafe Territoriale Aziende addette alla Bonifica di Amianto) che, aggiornata annualmente, viene conservata presso gli SPESAL.

F - RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

1. Si deve indicare il luogo del cantiere in cui temporaneamente sarà depositato il MCA specificando il tempo di permanenza prima del trasporto in discarica. Si rammenti il *divieto di abbandono* contemplato dall'art. 192 del decreto legislativo n. 152/06;

2. Dovrà essere indicato il luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso per lo smaltimento, specificando se trattasi di discarica autorizzata, indicandone il tipo, allegando l'autorizzazione e la disponibilità ad accettare il rifiuto stesso;
3. Dovrà essere specificato il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti, con estremi della autorizzazione;
4. Dovrà essere approssimativamente indicata la quantità di MCA (*in m³ o Kg*) ed entro quanti giorni sarà successivamente effettuato il conferimento in discarica. E' buona prassi conferire in discarica autorizzata il MCA depositato temporaneamente nel cantiere nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine dei lavori di bonifica;
5. Dovrà essere documentato l'avvenuto trasporto e smaltimento in idonea discarica del materiale rimosso;
6. Dovrà essere trasmessa la relazione annuale di smaltimento dell'amianto, come da modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1° e 3°, della legge 27.03.1992 n. 257, come previsto da Circolare del Ministero dell'Industria del 17 febbraio 1993, n. 124976 (pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1993) (Allegato 4). La relazione annuale sarà inviata, anche mediante supporto informatico, alla ASL - SPESAL con competenza territoriale sui lavori di bonifica svolti ed all'ex ISPESL. Gli SPESAL, a loro volta, provvederanno a trasmettere alla Regione Puglia (Assessorati alle Politiche della Salute ed all'Ambiente) una propria relazione di accompagnamento sulle criticità rilevate durante l'esecuzione dei singoli lavori di bonifica come da Allegato 5.

G - ALTRE INDICAZIONI

1. L'impianto elettrico a servizio del cantiere (compreso l'impianto elettrico dell'unità di decontaminazione) dovrà essere collegato ad idoneo impianto di messa a terra, omologato ai sensi dell'art. 2, comma 1°, del D.P.R. n. 462/01, mediante dichiarazione di conformità redatta ai sensi della vigente normativa, rilasciata a cura dell'installatore. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità all'ex ISPESL ed all'ARPA territorialmente competenti, qualora la durata del cantiere sia superiore a detto termine.
2. Prima dell'inizio dei lavori è buona prassi comunicare i dati relativi alla ditta che eseguirà i successivi lavori di copertura del tetto se i parapetti perimetrali, il ponteggio o le altre opere provvisoriale previste rimarranno installate anche per i lavori suddetti.

Per facilitare la compilazione di un piano di lavoro in **ALLEGATO 2** ed in **ALLEGATO 3** SONO CONTENUTI rispettivamente un modello di "Piano di Lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta" ed uno di "Piano di Lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile".

3. RAPPORTI CON LO SPESAL

Il comma 5 dell'art. 256 stabilisce che copia del piano di lavoro è inviata allo SPESAL, organo di vigilanza territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, e se entro il periodo di cui al precedente capoverso lo SPESAL non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

In merito a tale piano lo SPESAL esprime il proprio parere solo per formulare motivata richiesta di integrazione ovvero per chiedere modifiche al piano di lavoro ovvero per rilasciare prescrizione operativa. In tal caso il conteggio dei trenta giorni si interrompe (ad es. al 15° giorno) per riprendere (ad es. dal 16° in poi) con l'arrivo allo SPESAL della integrazione ovvero della accettazione modifica/prescrizione operativa.

Nei casi in cui lo SPESAL ritiene che il piano di lavoro sia adeguato ai lavori di bonifica da porre in essere non esprime pronunciamento lasciando trascorrere il tempo previsto dalla norma perché inizino i lavori. Se, trascorsi i trenta giorni, si procrastina la realizzazione della bonifica mediante rimozione, occorre considerare che il piano di lavoro precedentemente presentato andrà adeguato se, nel frattempo, è intervenuta una qualunque modifica delle condizioni di lavoro.

L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza che, di volta in volta su richiesta del datore di lavoro, sarà confermata dall'organo di vigilanza.

Di seguito si riportano esempi di casi di urgenza:

- situazioni in cui la matrice del MCA può facilmente trasformarsi da compatta in friabile con conseguente aumento significativo dell'esposizione;
- imminente pericolo per l'incolumità fisica di lavoratori/cittadini determinato dal cattivo stato di conservazione del MCA;
- elevato pericolo di inquinamento ambientale.

Nei casi di urgenza, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività. L'invio di tale copia del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250. Se il Piano di lavoro risulta carente di elementi fondamentali lo SPESAL può esprimere parere negativo motivato.

In merito alla sorveglianza sanitaria occorre ricordare che l'art. 259 obbliga il medico competente anche a verificare la possibilità, da parte dei lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro. Gli SPESAL, quindi, avranno cura di verificare che nel piano di lavoro siano indicati oltre ai giudizi di idoneità allo svolgimento delle mansioni correlate a tali attività, anche il riferimento alla possibilità di lavorare indossando gli adeguati DPI per le vie respiratorie.

Sempre l'art. 259, al comma 2, affronta il tema della sorveglianza di quei lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti. Essi devono essere sottoposti ad una visita medica da parte del medico competente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ed, in tale occasione, il medico competente deve fornire loro le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

Gli SPESAL conservano le copie dei registri di esposizione relativi ai lavoratori di cui all'art. 246 nei cui confronti, nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione si è accertato che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b). Il registro, previsto dall'articolo 243, comma 1, viene inviato dal datore di lavoro in copia agli SPESAL territorialmente competenti ed all'ex ISPEL. Di tali registri gli SPESAL faranno menzione nella relazione annuale che dovranno inviare alla Regione sulla base di quanto pervenuto agli organi di vigilanza territorialmente competenti da parte delle imprese che svolgono attività di bonifica dell'amianto.

Importante è, inoltre, il ruolo che gli SPESAL possono e devono svolgere in materia di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore: anche gli SPESAL, infatti, d'intesa con la Regione sono chiamati ad assicurare la presenza sul territorio di corsi di formazione e di aggiornamento sia per il livello operativo che per quello gestionale.

Inoltre, in considerazione di quanto dettato dagli artt. 37 e 258 del D.Lgs. 81/2008 sarebbe opportuno che i lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate che hanno frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della Legge 257/92 frequentino, almeno ogni cinque anni, specifici percorsi formativi di aggiornamento appositamente organizzati dagli Enti preposti.

4. LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, ART. 9

Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto devono inviare una relazione alla Regione ed allo SPESAL dell'ASL territorialmente competente entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.

L'**ALLEGATO 4** rappresenta il modello unificato dello schema di relazione annuale integrato rispetto a quello approvato con circolare del Ministero dell'Industria n. 124976 del 17/2/1993. Le imprese devono rispondere ad ogni quesito posto, anche se in modo negativo, per consentire da parte dell'organismo pubblico di vigilanza un controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati.

La lettera di accompagnamento della relazione deve contenere i dati anagrafici e di residenza del dichiarante nonché la sua qualità rispetto all'impresa, tutti i dati identificativi e di reperibilità dell'impresa e, se viene svolta attività di bonifica da amianto, i titoli necessari all'esercizio dell'impresa. La scheda informativa è composta di diverse sezioni contraddistinte da un numero progressivo che individua il tema oggetto di approfondimento.